

**TITOLO I**  
**DENOMINAZIONE - SEDE - DURATA**

**ART. 1 – Costituzione e denominazione**

E' costituita una Società Cooperativa denominata "**Conselve Vigneti e Cantine Società Cooperativa Agricola**".  
Sui documenti, etichette, carta da lettere, imballi e dovunque sia richiesto da leggi, regolamenti e consuetudini, potranno essere usate per brevità le diciture, gli acronimi, i marchi seguenti: Cantina di Conselve, CS, Ambasciatore, Feudi Carraresi, I Filari, Aldobrandino, Ca' Zen, Canal Grande, Giotto e Saccisica.

**ART. 2 - Sede**

La società ha sede nel Comune di Conselve.  
La stessa potrà istituire, sia in Italia che all'Estero, succursali, agenzie, rappresentanze, filiali, depositi.

**ART. 3 - Durata**

La durata della società è fissata sino al 31 dicembre 2050 (duemilacinquanta).  
Potrà essere prorogata con deliberazione dell'assemblea straordinaria dei soci senza diritto di recesso per i dissenzienti.

**TITOLO II**  
**SCOPO – OGGETTO**

**ART. 4 – Scopo mutualistico e oggetto sociale**

La cooperativa ha scopo mutualistico e non lucrativo.  
La cooperativa si propone in via generale di concorrere alla valorizzazione tecnico economica delle produzioni agricole ed in particolare delle produzioni vitivinicole, alla tutela del mercato di tali produttori, allo sviluppo tecnico, economico e sociale dell'agricoltura, nel quadro degli orientamenti e degli indirizzi generali dell'economia provinciale, regionale e nazionale, nonché degli obiettivi della politica agricola dell'Unione Europea.

La società, considerati i requisiti e gli interessi dei soci, ha per oggetto l'attività agricola ai sensi dell'art. 2135 c. c. ed in particolare:

- a) la vinificazione delle uve conferite dai soci e la vendita, anche al minuto, dei vini e dei relativi sottoprodotti;
- b) la trasformazione, manipolazione e commercializzazione di altri prodotti agricoli che fossero conferiti dai soci in base ai programmi deliberati dal consiglio di amministrazione;
- c) la distribuzione tra i soci, in rapporto alla quantità e qualità delle uve conferite, e di quant'altro dagli stessi consegnato ai sensi della precedente lettera b), del ricavato delle vendite dell'esercizio al netto di ogni spesa ed onere;
- d) qualsiasi altra attività affine, connessa, complementare o accessoria a quelle di cui ai punti a) e b) del presente articolo, ivi compresa la partecipazione a cooperative, consorzi, società ed enti associativi aventi scopi integrativi complementari all'attività della cooperativa;
- e) l'assistenza tecnica ai soci produttori;
- f) l'applicazione delle norme di filiera.

Per meglio perseguire gli obiettivi di cui ai punti precedenti la cooperativa può svolgere, ricorrendone le condizioni ed il riconoscimento di legge, le funzioni di Organizzazione di Produttori (O.P.) del settore vitivinicolo ai sensi del D. Lgs 27 maggio 2005, n. 102 nonché delle relative modifiche ed integrazioni ivi comprese le disposizioni regionali in materia.

Nei limiti e secondo le modalità previste dalle vigenti norme di legge, in via non prevalente e del tutto accessoria e strumentale per il raggiungimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potrà svolgere qualunque altra attività connessa o affine agli scopi sopraelencati, nonché potrà compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi, compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali.

Solo come attività marginale, in via non prevalente ma comunque strumentale al raggiungimento degli scopi sociali, la cooperativa può altresì assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, enti e associazioni specie se svolgono attività analoghe e comunque accessorie all'attività sociale, con esclusione assoluta della possibilità di svolgere attività di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi.

La cooperativa inoltre potrà:

- istituire una sezione di attività, disciplinata da apposito Regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale;
- costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonché adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzata allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della Legge 31.1.1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative, e potrà altresì emettere strumenti finanziari secondo le modalità e nei limiti previsti dalla vigente normativa.
- predisporre, ai sensi degli artt. 2 e 7 del D. Lgs. 102/2005 nel caso di ottenimento della qualifica di O. P. del settore vitivinicolo, programmi operativi annuali o pluriennali finanziati da appositi fondi di esercizio, costituiti ed alimentati dai contributi dei produttori di uve associati e di organismi comunitari, nazionali e regionali.

**TITOLO III**  
**SOCI**

**ART. 5 - Categorie di soci**

I soci della Cooperativa sono:

- Soci operatori
- Soci speciali

**ART. 6 – Numero e requisiti dei soci**

Compatibilmente con le disponibilità organizzative e le possibilità tecniche della cooperativa, il numero dei soci operatori è illimitato e non può essere inferiore al minimo stabilito dalla legge.

Possono assumere la qualifica di soci operatori gli imprenditori agricoli, singoli o comunque associati, ed i produttori che hanno la disponibilità giuridica dei prodotti da conferire che formano oggetto dell'attività della cooperativa.

Non può essere socio chi svolge attività imprenditoriale identica o affine a quella della cooperativa, salvo diversa determinazione del consiglio di amministrazione che fondatamente ritenga l'interessato non concorrenziale con gli interessi e gli scopi della cooperativa.

Non possono essere soci i produttori agricoli aderenti ad O. P. che commercializzano le produzioni oggetto dell'attività della cooperativa.

La cooperativa potrà istituire una categoria speciale di soci ai sensi dell'art. 2527, comma 3, del codice civile, i cui diritti ed obblighi sono disciplinati dal presente articolo. In tale categoria speciale potranno essere ammessi, in ragione dell'interesse al loro inserimento nell'impresa o al fine di completare la loro formazione, soggetti in grado di contribuire al raggiungimento degli scopi sociali. I soci ammessi alla categoria speciale non possono in ogni caso superare un terzo del numero totale dei soci cooperatori. La durata dell'appartenenza del socio a tale categoria speciale viene fissata dal consiglio di amministrazione al momento dell'ammissione e comunque per un termine non superiore a cinque anni. I Soci appartenenti alla categoria speciale non hanno diritto al voto in Assemblea, non possono rappresentare altri soci in Assemblea, non possono essere eletti nel Consiglio di Amministrazione della Cooperativa e non godono dei diritti di cui all'art. 2476, comma 2 e 3 del c.c. per tutto il periodo di permanenza nella categoria in parola, ma sono ammessi a godere di tutti gli altri diritti riconosciuti ai soci, restando comunque soggetti ai medesimi obblighi.

In deroga da quanto previsto dall'art. 10, i Soci appartenenti alla categoria speciale potranno aderire alla Cooperativa anche solo per una parte della propria produzione. A tal fine, nella domanda di ammissione, l'aspirante Socio dovrà specificare i terreni vitati di cui intende conferire la produzione, con tutti gli elementi previsti dal successivo art. 7, lettere b), c), impegnandosi a conferire il 100% della produzione di tali terreni, secondo quanto previsto dall'art. 7, lettera d).

Il Socio speciale potrà aumentare la superficie vincolata previa comunicazione scritta alla Cooperativa, che potrà negare l'aumento indicato mediante comunicazione da trasmettere al Socio entro i successivi sessanta giorni.

Il socio appartenente alla categoria speciale può recedere in qualsiasi momento dalla Società. Il Recesso ha effetto, per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla ricezione della comunicazione da parte della società e per i rapporti mutualistici, con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo. Il recesso ha effetto tanto con riguardo al rapporto sociale che al rapporto mutualistico, allo spirare del suddetto termine. Costituiscono cause di esclusione del socio appartenente alla speciale categoria, oltre a quelle individuate dall'art. 14 del presente statuto: a) l'inopportunità, sotto il profilo economico, organizzativo e finanziario del suo inserimento nell'impresa; b) il mancato adeguamento dell'apporto del socio agli standard produttivi e qualitativi previsti dalla cooperativa. Qualora si verifichi una causa di esclusione, il socio appartenente alla categoria speciale potrà essere escluso dal consiglio di amministrazione anche prima della scadenza fissata al momento della sua ammissione.

Per quanto non previsto nel presente articolo, al Socio appartenente alla categoria speciale si applicano le disposizioni relative ai soci cooperatori.

Il socio appartenente alla categoria speciale che non abbia esercitato il diritto di recesso nei termini previsti ai precedenti commi, o che non sia stato escluso, al termine del periodo di appartenenza a tale categoria, previa delibera favorevole del consiglio di amministrazione, è ammesso a godere di tutti i diritti e degli obblighi che spettano ai soci cooperatori, assumendone di diritto la relativa qualifica. Il passaggio dalla categoria di socio speciale a socio cooperatore è subordinato all'obbligo di conferimento totale dell'uva prodotta. Il passaggio alla categoria di socio cooperatore dev'essere comunicato all'interessato e dev'essere annotato a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Nei rapporti mutualistici i soci, quale che sia la categoria di loro appartenenza, hanno diritto alla parità di trattamento, per uguali apporti quantitativi e qualitativi e per medesime condizioni di instaurazione dei rapporti stessi.

#### **ART. 7 – Domanda di ammissione a socio**

Chi intende essere ammesso come socio deve presentare al Consiglio di Amministrazione domanda scritta che dovrà contenere, se trattasi di persona fisica:

- a) l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, contatto telefonico mobile, codice fiscale, indirizzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- b) l'ubicazione, gli estremi catastali, l'estensione dei terreni vitati condotti a qualsiasi titolo, con l'indicazione del quantitativo prodotto nel triennio precedente la domanda;
- c) Intestazione dei terreni ed in caso di conduzione in affitto, in usufrutto o in comodato il relativo contratto o altro titolo giuridico, precisando, in caso di più cointestatari, la persona che intratterrà i rapporti con la società;
- d) l'assunzione dell'obbligo di conferimento totale dell'uva prodotta, salvo quanto previsto al successivo art.10;
- e) l'impegno al conferimento degli altri prodotti agricoli nelle quantità concordate ai sensi dell'art. 4 lettera b);
- f) la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente statuto ed i regolamenti vigenti nella Società e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi sociali;
- g) la espressa e separata dichiarazione di accettazione delle clausole compromissorie contenute negli artt. 42 e seguenti del presente statuto;
- h) l'accettazione di sottoscrivere una quota iniziale di capitale sociale da nominali euro 25 (venticinque) a titolo di acconto della sua quota di partecipazione al capitale sociale;
- i) l'impegno ad attenersi alle regole dell'accordo di filiera di cui alla lettera f) del precedente art. 4.

Se trattasi di società, associazione od ente, oltre a quanto previsto nei precedenti punti dalla b) alla i) relativi alle persone fisiche, la domanda di ammissione dovrà contenere le seguenti informazioni:

- l) la ragione sociale o la denominazione, la forma giuridica, la sede legale, il contatto telefonico mobile, il codice fiscale, la partita IVA, nonché l'indirizzo di posta elettronica certificata e l'indirizzo di posta elettronica ordinaria;
- m) copia dell'atto costitutivo, dello statuto sociale vigente e descrizione dell'attività svolta;
- n) copia della deliberazione dell'organo sociale competente, che autorizza la presentazione della domanda di socio e l'eventuale adesione, nonché indicazione della persona delegata a rappresentare la società od ente nella società cooperativa, allorché non previsto dallo statuto;
- o) visura camerale aggiornata.

#### **ART. 8 - Accoglimento della domanda**

Sull'accoglimento della domanda di ammissione a socio, delibera il Consiglio di Amministrazione.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata a cura degli amministratori nel libro dei soci.

Ogni socio è iscritto in un'apposita sezione del libro soci in base alla categoria di appartenenza.

L'eventuale reiezione della domanda deve essere motivata e comunicata agli interessati entro sessanta giorni. Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dagli amministratori, chi l'ha proposta può entro sessanta giorni dalla comunicazione del diniego chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, la quale esprime parere sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua prossima successiva convocazione.

#### **ART. 9 - Adempimenti per l'ammissione a socio**

Ai fini del perfezionamento dell'ammissione, il socio ammesso deve versare, con le modalità e nei termini fissati dal Consiglio di Amministrazione:

- a) la quota minima di capitale sociale da nominali Euro 25 (venticinque), a titolo di acconto della sua quota di partecipazione al capitale sociale, e le trattenute e/o penalità previste dal presente statuto e dai regolamenti sociali;
- b) l'eventuale tassa di ammissione stabilita dal Consiglio di Amministrazione e il sovrapprezzo, non rimborsabili; quest'ultimo è

calcolato secondo la precedente ultima sua determinazione deliberata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio.

c) deve inoltre rispettare la normativa comunitaria, nazionale e regionale in materia di Organizzazione di Produttori, qualora la cooperativa abbia assunto tale qualifica.

Per tutti i rapporti con la cooperativa il domicilio dei soci è quello risultante dal libro soci; la variazione del domicilio del socio ha effetto dopo trenta giorni dalla ricezione della relativa comunicazione, da effettuarsi con lettera raccomandata o PEC.

#### **ART. 10 – Diritti e Doveri del Socio**

I diritti e doveri del Socio sono stabiliti dalla normativa prevista dal c.c. e dalle leggi sulla cooperazione, in particolare il socio cooperatore ha diritto di voto in assemblea.

Il socio si obbliga ad osservare il presente statuto, gli eventuali regolamenti interni e le delibere adottate dagli organi sociali.

Il socio è tenuto a consegnare alla Cooperativa tutta l'uva della propria produzione, fatto salvo il consumo familiare e quello per l'attività agrituristica e/o enoturistica esercitata dal Socio, se ciò viene espressamente autorizzato dal Consiglio di Amministrazione ai sensi del precedente articolo 6 comma 3, nonché gli altri prodotti agricoli di cui alla lettera b) dell'art. 4;

La mancata consegna di quanto impegnato al conferimento, quando non sussiste causa di forza maggiore riconosciuta, pone il socio nell'obbligo di pagare alla cooperativa una penalità che sarà fissata dal Consiglio di Amministrazione secondo quanto previsto nell'apposito Regolamento, fatto salvo il diritto della cantina al risarcimento dei danni.

Il Socio è tenuto a comunicare entro due mesi e, comunque, non oltre il 31 luglio di ogni anno, ogni variazione dei terreni vitati di cui all'art. 7 lettera c).

Qualora il socio conferente provveda ad affittare il/i fondo/i conformemente alla normativa vigente sui contratti agrari, l'impegno di conferimento dovrà essere trasferito sul conduttore del fondo se familiare o affine di primo grado, che provvederà a regolarizzare la propria posizione di socio subentrante.

Qualora la cantina sia O.P. riconosciuta il socio deve in particolare:

a) applicare, in materia di produzione, commercializzazione e tutela ambientale, le regole dettate dalla cantina;

b) aderire ad un'unica Organizzazione di produttori vitivinicoli;

c) contribuire alla costituzione ed al finanziamento di fondi necessari per il conseguimento degli scopi sociali, con particolare riferimento ai fondi costituiti per l'esecuzione di programmi operativi.

d) a mantenere il vincolo associativo per un periodo minimo di tre anni.

Al socio produttore, aderente all'Organizzazione di Produttori riconosciuta, che non adempia le obbligazioni assunte e/o contravvenga alle disposizioni dello statuto e dei regolamenti, nonché alle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione sono applicabili le seguenti sanzioni:

-Diffida;

-Sanzione pecuniaria;

-Sospensione a tempo indeterminato;

-Esclusione.

La diffida sarà applicata nei casi di lieve inadempimento degli obblighi che derivano dalla partecipazione alla cooperativa, che procurino un danno economico alla medesima.

Le sanzioni pecuniarie saranno applicate dal Consiglio di Amministrazione, sulla base di un regolamento approvato dall'assemblea, qualora dall'inosservanza degli obblighi del socio produttore derivi un apprezzabile danno economico per la cooperativa.

#### **ART. 11 – Morte del socio**

In caso di morte del socio gli eredi o legatari del socio defunto hanno il diritto di succedergli, a condizione che posseggano i requisiti previsti per l'ammissione.

Gli aventi causa, se ammessi, non sono tenuti al pagamento della quota di ammissione.

La richiesta di successione dovrà pervenire al Consiglio di Amministrazione con la designazione di colui al quale dovrà essere intestata la quota sociale del socio defunto.

Nel caso di più eredi, o legatari, essi dovranno indicare un rappresentante comune, salvo che la quota sia divisibile e la società ne consenta la divisione stessa.

Nel caso la proprietà caduta in successione venga attribuita in porzioni distinte a due o più aventi causa, ciascuno di essi, nel rispetto della procedura di ammissione suindicata, potrà assumere la qualità di socio con i diritti e gli obblighi inerenti.

Nel caso di scioglimento e conseguente estinzione di una società o persona giuridica socia della Cooperativa, i liquidatori hanno diritto di conseguire il rimborso della quota sociale nei modi e termini in prosieguo previsti; uguale diritto compete agli eredi del socio defunto.

#### **ART. 12 - Recesso del socio**

Il socio può recedere, oltre che nei casi previsti dalla legge, soltanto quando:

a) abbia perduto i requisiti per l'ammissione;

b) non sia più in grado di partecipare all'attività volta al raggiungimento degli scopi sociali;

c) nel caso di cessione di diritti, a qualunque titolo, sui terreni o di affitto, salvo a familiari; in ogni caso, il Consiglio d'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la validità, l'efficacia e la non simulazione dei relativi contratti od accordi.

La domanda di recesso deve essere comunicata con raccomandata o PEC, alla Società. L'Organo amministrativo deve esaminarla, entro sessanta giorni dalla ricezione.

Il socio che intenda recedere senza giustificato motivo, ai sensi del presente articolo, è tenuto al pagamento di una penalità, prevista dai regolamenti sociali, da destinare alla riserva straordinaria.

Se non sussistono i presupposti del recesso, l'Organo amministrativo deve darne immediata comunicazione al Socio, mediante raccomandata o PEC, il quale entro i successivi sessanta giorni, può proporre opposizione con le modalità previste dagli art. 42 e seguenti.

Se sussistono i presupposti il Consiglio di Amministrazione prende atto della dichiarazione di recesso del Socio e provvede ad annotarla sul Libro dei Soci.

Il recesso ha effetto per quanto riguarda il rapporto sociale, dalla comunicazione del provvedimento di accoglimento della domanda.

Per i rapporti mutualistici tra Socio cooperatore e Società, il recesso ha effetto con la chiusura dell'esercizio in corso, se comunicato tre mesi prima, e, in caso contrario, con la chiusura dell'esercizio successivo.

#### **ART. 13 - Decadenza del socio**

La decadenza, nei confronti del socio, è pronunciata dal Consiglio di Amministrazione in mancanza di conferimenti per un periodo consecutivo di almeno due anni.

La decadenza del socio ha effetto dall'annotazione nel libro soci.

#### **ART. 14 - Esclusione del socio**

L'esclusione del socio, oltre che nel caso indicato all'art. 2531 c.c., può aver luogo:

1) per gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano dalla legge, dal contratto sociale, dal regolamento o dal rapporto mutualistico, così come richiamato nella parte iniziale dell'art. 2286 del codice civile;

2) nei casi previsti dalla restante parte dello stesso art. 2286 e dall'art. 2288 comma 1 del codice civile;

3) per mancanza o perdita dei requisiti previsti per la partecipazione alla cooperativa;

4) qualora in maniera sostanziale danneggi, moralmente o materialmente, la società o fomenti dissidi e disordini tra i soci;

5) per inottemperanza alle decisioni compromissorie di cui all'art. 42 dello Statuto.

L'esclusione deve essere deliberata dagli amministratori e comunicata al socio mediante raccomandata con avviso di ricevimento o per PEC.

Il socio escluso, per i motivi indicati ai numeri 1, 4 e 5 del presente articolo, è tenuto al pagamento di una penalità prevista dai regolamenti sociali.

Contro la deliberazione di esclusione il socio può proporre opposizione secondo quanto previsto agli articoli 42 e successivi dello Statuto, nel termine di sessanta giorni dal ricevimento della comunicazione.

Lo scioglimento del rapporto sociale comporta anche la risoluzione dei rapporti mutualistici pendenti, salvo diversa determinazione che fosse presa dal Consiglio di Amministrazione in base ad oggettive valutazioni dei diritti e degli obblighi sia della cooperativa che del socio.

#### **ART. 15 - Rimborso capitale**

Gli eredi o legatari del socio defunto, che non posseggano i requisiti per l'ammissione o che non acconsentano alla continuazione, così come i soci receduti, decaduti o esclusi, hanno diritto al rimborso della quota di capitale sociale, che ha luogo sulla base del bilancio dell'esercizio in cui si sono verificati il recesso, la decadenza, l'esclusione o la morte del socio. La liquidazione della partecipazione sociale va ridotta in proporzione alle perdite imputabili al capitale e per l'ammontare delle somme ancora dovute dal socio.

I soci esclusi per i motivi indicati ai numeri 1 e 4 dell'articolo precedente, oltre al risarcimento dei danni ed al pagamento dell'eventuale penale, ove determinata nel Regolamento, perdono il diritto al rimborso della partecipazione calcolata come sopra.

Il rimborso avverrà entro 180 (centottanta) giorni dall'approvazione del bilancio.

Il diritto ad ottenere il rimborso della quota sociale si prescrive, ove questo non sia esercitato, entro un anno dalla data di approvazione del bilancio dell'esercizio nel quale lo scioglimento del rapporto si verifica, fatti comunque salvi i diritti a favore degli eredi del socio defunto.

Il valore della quota sociale per il quale non sarà richiesto il rimborso nel termine suddetto sarà devoluto alla riserva legale.

In ogni caso, il socio che cessa di far parte della società e gli aventi causa del socio defunto, rispondono per le obbligazioni assunte nei confronti della società, per un anno dal giorno in cui il recesso, la decadenza o l'esclusione ha avuto effetto.

#### **ART. 16 - Provvedimenti**

I provvedimenti relativi alla perdita della qualità di socio presi dal Consiglio di Amministrazione, devono essere comunicati all'interessato a mezzo lettera raccomandata o PEC.

### **TITOLO IV SOCI SOVVENTORI**

#### **Art. 17 - Soci sovventori**

Per la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, a sensi e nei limiti previsti dalla Legge 31 gennaio 1992 N. 59, può essere istituita la categoria dei soci sovventori.

Possono essere ammessi quali soci sovventori le persone fisiche, le persone giuridiche e gli altri enti o società.

L'ammissione dei soci sovventori deve essere disciplinata, su proposta del Consiglio di Amministrazione, con apposita deliberazione dell'Assemblea ordinaria.

### **TITOLO V PATRIMONIO SOCIALE - ESERCIZIO SOCIALE - BILANCIO - LIQUIDAZIONE DEI CONFERIMENTI - DESTINAZIONE DEGLI UTILI - RISTORNI**

#### **ART. 18 - Composizione patrimonio sociale**

Il patrimonio sociale è costituito:

1) dal capitale sociale, il quale, considerato il carattere cooperativo della società, non è determinato in un ammontare prestabilito e si compone delle quote sociali dei soci conferenti, del valore nominale non inferiore ad Euro 25 e non superiore ai limiti massimi consentiti dalle leggi vigenti, ai sensi dell'art. 2525 del c.c.;

2) dal Fondo per il potenziamento aziendale formato con i conferimenti dei "soci sovventori", effettuati ai sensi del precedente articolo 17;

3) dalla riserva legale;

4) dall'eventuale riserva straordinaria;

5) da ogni altra riserva prevista per legge o costituita dall'Assemblea dei soci.

Le riserve indivisibili per disposizioni di legge o per statuto non possono essere ripartite tra i soci né durante la vita sociale né all'atto dello scioglimento della Società.

Per le obbligazioni sociali risponde soltanto la cooperativa con il suo patrimonio.

#### **ART. 19 - Formazione riserva legale e riserva straordinaria**

La riserva legale è costituita con gli utili di gestione, nella misura fissata dalla legge, e con il valore delle quote sociali eventualmente non rimborsate ai soci receduti, decaduti o esclusi, ed agli eredi dei soci deceduti.

La riserva straordinaria sarà formata dall'eventuale sovrapprezzo e/o tassa di ammissione di cui alla lettera b) del precedente art. 9 e dalle penalità e/o trattenute previste dal presente statuto e dai regolamenti sociali.

#### **ART. 20 - Trasferibilità delle quote di Capitale Sociale**

Le quote dei soci conferenti sono nominative. Non possono essere sottoposte a pegno, o vincolo, né cedute ad altri soci o a terzi, con effetto verso la società, senza la preventiva autorizzazione del Consiglio di Amministrazione, e si considerano vincolate a favore della società a garanzia delle obbligazioni che i soci contraggono con la medesima.

Nel caso di cessione a terzi non soci, l'autorizzazione del Consiglio di Amministrazione è subordinata alla deliberazione di ammissione dei medesimi, una volta accertati i requisiti di ammissibilità, l'inesistenza delle cause di incompatibilità e dietro sottoscrizione dell'impegno da parte di terzi non soci, di versare la quota di ammissione e di approvare il presente Statuto.

Per quanto non previsto dal presente articolo si fa riferimento all'art. 2530 C.C..

#### **ART. 21 - Esercizio sociale e bilancio**

L'esercizio sociale va dal 1° agosto al 31 luglio dell'anno successivo.

Alla fine di ogni esercizio sociale il Consiglio di Amministrazione provvede alla redazione del progetto di Bilancio, per la cui approvazione l'Assemblea deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale, ovvero entro 180 giorni qualora venga redatto il Bilancio consolidato, oppure lo richiedano particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della

cooperativa, segnalate dagli amministratori nella relazione sulla gestione o in assenza di questa, nella Nota Integrativa al Bilancio.

#### **ART. 22 - Liquidazione dei conferimenti**

La liquidazione delle uve conferite sarà definita alla chiusura dell'esercizio sociale sulla base delle sue risultanze finali, e per le stesse durante l'esercizio la cooperativa corrisponderà ai soci somme a titolo di acconto nella misura stabilita dal Consiglio di Amministrazione.

In alternativa, la cooperativa potrà remunerare, previa delibera assembleare, il prodotto dei soci secondo un prezzo determinato.

I criteri relativi alla ripartizione della remunerazione dei conferimenti verranno definiti da apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

In entrambi i sistemi di remunerazione degli apporti dei soci, sul valore delle relative liquidazioni potrà essere effettuata, previa delibera del Consiglio di Amministrazione ratificata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, una trattenuta che sarà portata per ciascun socio ad aumento della sua quota di partecipazione al capitale sociale, fino a quando questa raggiungerà il limite massimo previsto dalla legge; oltre tale limite l'importo della trattenuta confluirà in un fondo finanziamento alla società infruttifero rimborsabile ai sensi del precedente art. 15.

Il Consiglio di Amministrazione, previa delibera ratificata dall'Assemblea in sede di approvazione del bilancio, può stabilire ulteriori trattenute da portare in aumento della riserva straordinaria.

#### **ART. 23 - Destinazione degli utili**

L'assemblea che approva il Bilancio delibera sulla destinazione degli utili annuali come segue:

- a) a riserva legale nella misura non inferiore a quella prevista dalla legge;
- b) al Fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione di cui all'art. 11 legge 59/1992, nella misura prevista dalla legge medesima;
- c) ed eventuale rivalutazione del capitale sociale, nei limiti ed alle condizioni previste dall'art. 7 legge 59/1992;
- d) ed eventuali dividendi, in misura mai superiore al limite stabilito dalla normativa per le cooperative a mutualità prevalente al fine del riconoscimento del diritto alle agevolazioni;
- e) il rimanente alle riserve indivisibili.

L'Assemblea può, in ogni caso, destinare gli utili, ferme restando le destinazioni obbligatorie per legge, alla costituzione di riserve indivisibili, oppure a riserve divisibili tra i soci non cooperatori, se esistenti; la cooperativa può utilizzare tali riserve divisibili per distribuire i dividendi ai soci non cooperatori nei limiti previsti dalla legge per le cooperative a mutualità prevalente e per remunerare gli altri strumenti finanziari dei soci non cooperatori.

L'Assemblea può sempre deliberare la distribuzione di utili ai soci finanziatori nella misura massima prevista per le cooperative a mutualità prevalente.

#### **ART. 24 - Ristorni**

Sui prodotti conferiti, remunerati ad un prezzo determinato, in sede di approvazione del Bilancio di esercizio si potranno attribuire ai soci somme ulteriori (ristorni), ad integrazione dello scambio mutualistico in proporzione alla quantità ed alla qualità degli apporti del socio nel corso dell'esercizio sociale.

I criteri relativi alle modalità di determinazione ed erogazione dei ristorni verranno definiti in apposito regolamento approvato dall'Assemblea dei soci.

### **TITOLO VI ORGANI SOCIALI**

#### **ART. 25 - Organi della cooperativa**

Sono organi della cooperativa:

- a) l'Assemblea dei Soci;
- b) il Consiglio di Amministrazione;
- c) il Comitato Esecutivo, ove nominato;
- d) il Collegio Sindacale.

### **ASSEMBLEA**

#### **ART. 26 - Assemblee dei soci**

L'Assemblea è ordinaria e straordinaria ai sensi di legge.

L'Assemblea dei Soci ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno, di regola entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. Quando particolari esigenze lo richiedano, nel rispetto delle norme di legge, il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di prorogare il termine di convocazione dell'assemblea annuale ordinaria fino a 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale a sensi dell'ultimo comma dell'art. 2364 C.C.

L'Assemblea può essere convocata quante volte il Consiglio di Amministrazione lo ritenga utile, nonché per la trattazione di argomenti che la legge od il presente statuto attribuiscono alla competenza della stessa.

L'Assemblea dovrà essere convocata quando ne sia fatta domanda scritta da almeno un numero dei soci che rappresenti un decimo di tutti i voti spettanti ai soci conferenti che hanno diritto di voto in Assemblea, oppure dal Collegio Sindacale, con l'indicazione degli oggetti da trattare; in questi casi l'Assemblea deve essere convocata non oltre 30 giorni dalla richiesta.

#### **ART. 27 - Convocazione Assemblea**

La convocazione dell'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, sarà fatta a mezzo di avviso spedito ai soci con lettera ordinaria e mediante affissione presso la sede sociale contenente il giorno, il luogo, anche diverso dalla sede sociale purché in Italia, l'ora dell'adunanza, nonché gli argomenti posti all'ordine del giorno. Nell'avviso di convocazione dovrà essere indicato luogo, giorno ed ora dell'eventuale seconda convocazione, che deve aver luogo in giorno diverso da quello della prima.

In alternativa, l'avviso di convocazione potrà essere inviato ai soci con altro mezzo ritenuto idoneo dal Consiglio di Amministrazione, incluse la pec e la posta elettronica ordinaria, almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza.

L'Assemblea sia ordinaria che straordinaria può essere validamente tenuta anche esclusivamente a mezzo teleconferenza o videoconferenza a condizione che siano rispettati il metodo collegiale e i principi di buona fede e di parità di trattamento dei soci, ed in particolare a condizione che:

- a) sia consentito al Presidente dell'Assemblea, anche a mezzo del proprio ufficio di presidenza, di accertare inequivocabilmente l'identità e la legittimazione degli intervenuti, regolare lo svolgimento dell'adunanza, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- b) sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi assembleari oggetto di verbalizzazione;
- c) sia consentito agli intervenuti di partecipare in tempo reale alla discussione e alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno;
- d) vengano indicati nell'avviso di convocazione gli strumenti di audio-videoconferenza che saranno utilizzati per il collegamento con il luogo di svolgimento dei lavori assembleari ove sarà presente il Presidente ed eventualmente il soggetto verbalizzante.

L'Assemblea ordinaria per l'approvazione del Bilancio deve essere convocata entro 120 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale,

ovvero, nei casi previsti dal secondo comma dell'art. 2364 ultimo comma c.c., entro 180 giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale. In mancanza delle suddette formalità, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti i soci con diritto di voto e sono intervenuti tutti gli Amministratori ed i Sindaci. L'Assemblea inoltre può essere convocata dal Consiglio di Amministrazione ogni volta esso ne ravvisi la necessità e deve essere convocata senza ritardo e comunque non oltre trenta giorni, qualora ne sia fatta richiesta scritta dal Collegio dei Sindaci o da tanti soci che rappresentino almeno un decimo dei voti spettanti a tutti i soci. Alle Assemblee potranno presenziare, senza diritto di voto, quelle persone che il Consiglio di Amministrazione riterrà opportuno invitare.

#### **ART. 28 - Competenza Assemblea ordinaria**

L'Assemblea ordinaria è competente tra l'altro a:

- a) approvare il bilancio e destinare gli utili;
- b) deliberare sull'emissione delle quote destinate ai soci sovventori;
- c) procedere alla nomina e revoca del Consiglio di Amministrazione;
- d) procedere alla nomina del Collegio Sindacale, del Presidente del Collegio Sindacale e del soggetto deputato alla revisione legale dei conti, secondo le modalità previste dalla legge;
- e) stabilire la misura dei compensi da corrispondere agli Amministratori, ai Sindaci ed al soggetto deputato alla revisione legale dei conti;
- f) deliberare sull'eventuale erogazione del ristorno ai sensi dell'art. 24 del presente statuto;
- g) deliberare l'eventuale stato di crisi aziendale;
- h) approvare eventuali regolamenti interni;
- i) deliberare sulla responsabilità degli Amministratori e dei Sindaci;
- l) in relazione all'eventuale qualifica O.P. della cantina, deliberare la costituzione di fondi necessari per il conseguimento degli scopi sociali alimentati da contributi dei soci e di Enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, ivi compreso un apposito fondo di esercizio destinato all'esecuzione dei programmi operativi deliberati dall'Assemblea medesima la quale definirà le procedure, le modalità e le norme per il funzionamento del fondo nonché la quota di partecipazione sociale;
- m) deliberare su tutti gli altri oggetti riservati alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

#### **ART. 29 - Competenza Assemblea straordinaria**

Sono riservate all'Assemblea straordinaria:

- a) le deliberazioni sulle modifiche dello Statuto e sullo scioglimento della Cooperativa;
- b) la nomina dei Liquidatori e la determinazione dei relativi poteri;
- c) le altre materie indicate dalla legge.

#### **ART. 30- Intervento in Assemblea**

Nelle Assemblee possono votare soltanto coloro che risultano iscritti da almeno 90 giorni nel libro dei soci, ma vi possono presenziare anche i soci che non hanno diritto di voto.

La partecipazione all'Assemblea può avvenire anche per rappresentanza, mediante delega conferita ad altro socio, nei limiti di cui all'art. 2372 c.c., fermo restando che ciascun socio non può rappresentare più di un socio.

Il socio imprenditore individuale può farsi rappresentare nell'Assemblea, con diritto di voto attivo e passivo, anche dal coniuge, dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo che collaborano all'impresa; queste persone così delegate non possono rappresentare altri soci.

I soci persone giuridiche sono rappresentati in Assemblea dal loro legale rappresentante oppure da altro soggetto dai medesimi designato.

Ciascun socio persona fisica o giuridica ha un solo voto, qualunque sia l'ammontare della sua partecipazione.

Non possono essere delegati gli Amministratori, i Sindaci, i dipendenti della società.

#### **ART. 31 - Costituzione e validità Assemblee generali dei soci**

L'Assemblea, tanto ordinaria che straordinaria, è validamente costituita qualunque sia l'oggetto da trattare:

- in prima convocazione quando sia presente o rappresentata almeno la maggioranza dei voti di cui dispongono tutti i soci aventi il diritto al voto;
- in seconda convocazione qualunque sia il numero dei soci presenti o rappresentati aventi diritto al voto.

#### **ART. 32 - Modalità di votazione**

Per le votazioni si procederà normalmente col sistema dell'alzata di mano, o con altro metodo deliberato dall'Assemblea, legalmente consentito.

Le elezioni delle cariche sociali avverranno con le modalità stabilite nell'apposito regolamento approvato dall'Assemblea.

#### **ART.33 - Deliberazioni dell'Assemblea dei Soci**

L'Assemblea ordinaria e quella straordinaria deliberano a maggioranza relativa dei voti dei soci presenti in assemblea al momento della votazione.

#### **ART. 34 - Presidenza dell'Assemblea**

L'Assemblea è presieduta dal Presidente del Consiglio di Amministrazione ed in sua assenza dal Vicepresidente, ed in assenza anche di questi, dalla persona designata dall'Assemblea stessa, col voto della maggioranza dei presenti.

Funzione, poteri e doveri del Presidente sono regolati dalla legge.

Le deliberazioni dell'Assemblea devono constare dal verbale sottoscritto dal Presidente e dal segretario.

Il verbale delle Assemblee in sede straordinaria deve essere redatto da un Notaio.

### **CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE**

#### **ART. 35 - Composizione e nomina**

La cooperativa è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un numero di consiglieri variabile da 9 a 11 eletti dall'Assemblea dei soci, che ne determina di volta in volta il numero.

La maggioranza degli amministratori è scelta tra i soci cooperatori ovvero tra le persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche.

Sono eleggibili anche i delegati del socio che collaborano alla sua impresa o che rappresentano il socio nell'Assemblea sociale, ai sensi di quanto previsto al precedente articolo 30 terzultimo comma, purché iscritti alla gestione previdenziale agricola.

Gli amministratori non possono essere nominati per un periodo superiore a tre esercizi e scadono alla data dell'Assemblea convocata per l'approvazione del Bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.

Gli Amministratori sono rieleggibili.

Il Consiglio elegge nel suo seno il Presidente ed il Vice Presidente.

Se, nel corso dell'esercizio, vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli, a sensi dell'art. 2386, 1° comma c.c., con deliberazione approvata dal Collegio Sindacale.

Gli Amministratori così nominati restano in carica fino alla successiva Assemblea.  
Nei casi in cui vengano a mancare tutti o la maggioranza degli Amministratori, compete all'Assemblea la loro nomina, secondo quanto stabilito nell'art. 2386 c.c..

#### **ART. 36 - Convocazioni e deliberazioni**

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente tutte le volte che egli lo riterrà utile, oppure quando ne sia fatta domanda da almeno un quinto dei Consiglieri o dal Collegio Sindacale.

La convocazione, recante l'ordine del giorno, è fatta a mezzo lettera o posta elettronica, da spedirsi non meno di cinque giorni prima dell'adunanza e, nei casi di urgenza, a mezzo di telegramma o PEC in modo da consentire ai consiglieri ed ai Sindaci effettivi di essere informati almeno un giorno prima della riunione.

Le adunanze sono valide quando intervenga almeno la maggioranza dei componenti del Consiglio di Amministrazione in carica.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza assoluta dei presenti.

A parità di voti prevale il voto del Presidente.

La presenza alle riunioni può avvenire anche o esclusivamente per il tramite di mezzi di telecomunicazione. In questo ultimo caso devono comunque essere soddisfatte le seguenti condizioni:

- 1) che sia effettivamente possibile al Presidente della riunione accertare l'identità degli intervenuti, regolare lo svolgimento della riunione, constatare e proclamare i risultati della votazione;
- 2) che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi oggetto di verbalizzazione;
- 3) che sia consentito agli intervenuti partecipare alla discussione, intervenire in tempo reale durante la trattazione degli argomenti esaminati, e di partecipare alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché, quando necessario, di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Sussistendo queste condizioni, la riunione si considera tenuta nel luogo in cui si trova il Presidente ed eventualmente il Segretario cui spetta comunque la stesura e la sottoscrizione del verbale sul relativo libro.

#### **ART. 37 - Poteri del Consiglio di Amministrazione**

Il Consiglio di Amministrazione è investito dei più ampi poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della società, fatta eccezione per quelli riservati dalla legge all'Assemblea.

#### **ART. 38 - Comitato Esecutivo e attribuzioni**

Il Consiglio di Amministrazione può delegare parte delle proprie attribuzioni - ad eccezione delle materie previste all'art. 2381 c.c. dei poteri in materia di ammissione, recesso ed esclusione dei soci e delle decisioni che incidono sui rapporti mutualistici con i soci - ad un Comitato esecutivo determinandone il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega.

Il Comitato esecutivo è formato da tre a cinque Consiglieri, ivi compresi il Presidente ed il Vice Presidente che ne fanno parte di diritto.

Almeno ogni 90 giorni gli organi delegati devono riferire al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, se nominato, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione, nonché sulle operazioni di maggiore rilievo, in termini di dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla cooperativa e dalle sue controllate.

#### **ART. 39 - Rappresentanza legale e firma sociale**

Il Presidente del Consiglio di Amministrazione ha la rappresentanza della cooperativa di fronte ai terzi e in giudizio ed ha la firma sociale.

Il Presidente, perciò, è autorizzato a riscuotere da pubbliche amministrazioni o da privati, pagamenti di ogni natura ed a qualsiasi titolo, rilasciandone liberatorie quietanze.

Egli ha anche la facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti attive e passive, riguardanti la cooperativa, davanti a qualsiasi autorità giudiziaria ed amministrativa e in qualunque grado di giurisdizione.

Nell'assenza o nell'impedimento del Presidente, tutti i poteri a lui attribuiti spettano al Vicepresidente, la cui firma costituisce piena prova dell'assenza o dell'impedimento del Presidente.

La rappresentanza della cooperativa spetta, nei limiti delle deleghe conferite, anche ai consiglieri delegati, se nominati.

Il Presidente, previa apposita delibera del Consiglio di Amministrazione, potrà conferire speciali procure, per singoli atti o categorie di atti, ad altri consiglieri oppure ad estranei, con l'osservanza delle norme legislative vigenti al riguardo.

La rappresentanza della cooperativa spetta anche al direttore generale, ai direttori, agli institori ed ai procuratori, al segretario se nominato, nei limiti dei poteri loro conferiti nell'atto di nomina.

#### **ART. 40 - Direzione**

La Direzione della società può essere affidata ad un Direttore Generale.

La nomina del Direttore Generale e degli eventuali altri Dirigenti compete al Consiglio di Amministrazione.

Il Direttore Generale assiste, con voto consultivo, alle riunioni del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Esecutivo.

Il Direttore Generale, a sensi dell'art. 2396 c.c., è responsabile nei confronti del Consiglio di Amministrazione della gestione generale della società; dovrà dare esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione e riferire periodicamente sull'andamento dell'azienda.

### **COLLEGIO SINDACALE**

#### **ART. 41 - Collegio Sindacale**

Il Collegio Sindacale viene nominato dall'Assemblea ed è composto da tre membri effettivi e da due supplenti.

I sindaci restano in carica per tre esercizi e sono rieleggibili; devono riunirsi almeno ogni 90 giorni, assistere alle assemblee, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione ed alle riunioni del Comitato esecutivo, se nominato; nell'esercizio del mandato devono usare la professionalità e la diligenza richieste dall'incarico.

Ai Sindaci spetta un compenso annuale determinato dall'Assemblea, all'atto della nomina, per l'intero periodo di durata del mandato.

Per quanto riguarda doveri, poteri e responsabilità del medesimo si fa esplicito riferimento agli articoli 2403, 2403-bis, 2406 e 2407 del codice civile.

Al Collegio Sindacale può essere attribuito dall'Assemblea anche l'incarico di revisione legale dei conti; in tal caso esso deve essere integralmente composto da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

### **TITOLO VII**

#### **CLAUSOLE COMPROMISSORIE**

#### **ART. 42 - Clausola compromissoria**

Ogni controversia che dovesse insorgere tra la società e qualsiasi tipo di soci, o tra i soci medesimi, in relazione all'interpretazione, all'applicazione ed alla validità dello Statuto e/o, più in generale, all'esercizio dell'attività sociale, sarà sottoposta a conciliazione secondo le previsioni della normativa vigente.

Sono devolute alla cognizione di arbitri rituali secondo le disposizioni di cui al D.Lgs n. 5/03, salvo che non sia previsto l'intervento obbligatorio del Pubblico Ministero:

- a) tutte le controversie insorgenti tra i soci o tra soci e cooperativa che abbiano ad oggetto diritti disponibili, anche quando sia oggetto

di controversia la qualità di socio;

b) le controversie relative alla validità delle deliberazioni assembleari;

c) le controversie da amministratori, liquidatori o sindaci, o nei loro confronti.

La clausola arbitrale è estesa a tutte le categorie di soci. La sua accettazione espressa è condizione di proponibilità della domanda di adesione alla cooperativa da parte dei nuovi soci. L'accettazione della nomina alla carica di amministratore, sindaco o liquidatore è accompagnata dalla espressa adesione alla clausola di cui al comma precedente.

#### **ART. 43 - Ricorso all'Arbitrato**

Gli arbitri sono in numero di:

a) uno, per le controversie di valore inferiore ad € 200.000,00 (duecentomila/00); ai fini della determinazione del valore della controversia si tiene conto della domanda di arbitrato, osservati i criteri di cui all'art. 10 e seguenti del Codice di procedura civile;

b) tre, per le altre controversie, comprese quelle di valore indeterminabile.

Gli arbitri sono scelti tra gli esperti di diritto e di settore e sono nominati, entro trenta giorni dalla richiesta della parte più diligente, o dalla camera arbitrale promossa dalla Confcooperative oppure dal Presidente del tribunale o dal Presidente della Camera di Commercio nella circoscrizione dei quali cade la sede.

La domanda di arbitrato, anche quando concerne i rapporti tra soci, è notificata alla cooperativa, fermo restando quanto disposto dall'art. 35, comma 1 del D.Lgs n. 5/2003.

Gli arbitri decidono secondo diritto. Fermo restando quanto disposto dall'art. 36 D.Lgs n. 5/2003 i soci possono convenire di autorizzare gli arbitri a decidere secondo equità o possono dichiarare il lodo non impugnabile, con riferimento ai soli diritti patrimoniali disponibili.

Gli arbitri decidono nel termine di mesi tre dalla costituzione dell'organo arbitrale, salvo che essi proroghino detto termine per non più di una sola volta nel caso di cui all'art. 35, comma 2, D.Lgs n. 5/03, nel caso in cui sia necessario disporre di una C.T.U. o in ogni altro caso in cui la scadenza del termine possa nuocere alla completezza dell'accertamento o al rispetto del principio del contraddittorio.

Nello svolgimento della procedura è omessa ogni formalità non necessaria al rispetto del contraddittorio. Gli arbitri fissano, al momento della costituzione, le regole procedurali cui si atterranno e le comunicano alle parti. Essi, in ogni caso, devono fissare una apposita udienza di trattazione. Le spese di funzionamento dell'organo arbitrale sono anticipate dalla parte che promuove l'attivazione della procedura.

Fuori dai casi in cui non integri di per sé una causa di esclusione, la mancata esecuzione della decisione definitiva della controversia deferita alla conciliazione o agli arbitri è valutata quale causa di esclusione del socio, quando incida sull'osservanza dei suoi obblighi nei confronti della cooperativa o quando lasci presumere il venir meno della sua leale collaborazione all'attività sociale.

### **TITOLO VIII**

#### **DISPOSIZIONI GENERALI E FINALI**

#### **ART. 44 – Principi di mutualità, indivisibilità delle riserve e devoluzione**

La cooperativa è retta secondo i principi della mutualità ai sensi di legge.

La cooperativa persegue lo scopo mutualistico di far conseguire ai soci vantaggi economici e sociali da ricevere da essa, tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, alle migliori condizioni possibili ed intende prevalentemente avvalersi nello svolgimento dell'attività degli apporti dei beni o servizi da parte dei soci.

Gli amministratori documenteranno la richiamata condizione di prevalenza nella nota integrativa al bilancio, evidenziandone contabilmente i parametri che la attestano.

Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualità prevalente, la cooperativa:

a) non potrà distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato;

b) non potrà remunerare gli eventuali strumenti finanziari, offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori, in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi;

c) non potrà distribuire riserve fra i soci cooperatori;

d) dovrà devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione.

I principi in materia di remunerazione del capitale, di riserve indivisibili, di devoluzione del patrimonio residuo e di devoluzione di una quota degli utili annuali ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, sono inderogabili e devono essere di fatto osservati.

Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli Amministratori devono rispettare il principio di parità di trattamento nei confronti dei soci.

In funzione della quantità e della qualità dei rapporti mutualistici, la parità di trattamento deve essere rispettata anche nell'attribuzione del vantaggio mutualistico.

La Cooperativa può operare, in via accessoria e complementare, anche con terzi.

#### **ART. 45 - Scioglimento e liquidazione della società**

L'Assemblea che dichiara lo scioglimento della cooperativa nominerà uno o più Liquidatori stabilendone i poteri.

In caso di scioglimento della cooperativa, l'intero suo patrimonio sociale risultante dalla liquidazione sarà destinato nel seguente ordine:

- a rimborso del capitale versato dai soci sovventori;

- a rimborso del capitale sociale effettivamente versato dai soci cooperatori ed eventualmente rivalutato a norma di legge;

- al fondo mutualistico per la promozione e lo sviluppo della cooperazione, di cui all'art. 11 legge 59/1992.

### **NORME GENERALI**

#### **ART. 46 – Regolamenti**

Per meglio disciplinare il funzionamento interno, e soprattutto per disciplinare i rapporti tra la cooperativa ed i soci, determinando criteri e regole inerenti lo svolgimento dell'attività mutualistica, il Consiglio di Amministrazione potrà elaborare uno o più Regolamenti da subito applicabili e sottoposti successivamente alle decisioni dell'Assemblea.

Negli stessi Regolamenti potranno essere stabiliti l'ordinamento e le mansioni dei comitati tecnici se verranno costituiti.

In uno di tali Regolamenti dovranno essere indicate anche le sanzioni e le penali da applicare per le inosservanze, da parte dei soci, delle obbligazioni derivanti dal presente Statuto.

#### **ART. 47 – Rinvio**

Per quanto non previsto dal presente Statuto, valgono le vigenti norme di legge sulle società cooperative a mutualità prevalente.

Per quanto non previsto dal titolo VI del codice civile contenente la "disciplina delle società cooperative", ai sensi dell'art. 2519 si applicano, in quanto compatibili, le norme delle società per azioni.